

Avv. *Piscitelli*
Pier Luigi Studio Legale

N. [REDACTED] V.G.



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice del registro d. [REDACTED],

visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 7 l. n. 443/85 da [REDACTED] nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in [REDACTED] (CE) alla via [REDACTED], c.f. [REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio, sito in [REDACTED] alla via [REDACTED], elettivamente domicilia;

RICORRENTE

Contro

Ufficio del Registro delle Imprese – Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pier Luigi Piscitelli presso il cui studio sito in Napoli, alla via Croce Rossa in Arenella n. 4, elettivamente domicilia;

RESISTENTE

avverso il provvedimento di cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana dell'impresa per mancanza dei requisiti prescritti dalla l. n. 443/1985 a decorrere dal 18.2.2020;

visti gli allegati al ricorso;

letta la memoria di costituzione e risposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta, le motivazioni del provvedimento e la documentazione inoltrata al riguardo dal predetto Ufficio;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 20.2.2020, ha pronunciato il seguente



Avv. Pierluigi Piscitelli
Studio Legale

DECRETO

In primis va affermata l'ammissibilità del ricorso ex art. 7 l. n. 443/85 atteso che, in virtù dell'art. 16 della legge regionale n. 11/15, sono state demandate alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane della sezione speciale del registro delle imprese a seguito della soppressione delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, ex art. 18 della suddetta legge regionale.

Passando al merito della *res controversa*, risulta dagli atti che parte ricorrente, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana in qualità di autotrasportatore per conto di terzi, presentava domanda prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con cui comunicava l'inizio dell'attività di "commercio on line di autovetture e veicoli leggeri".

Orbene, l'art. 3, comma 1, della l. n. 443/85 dispone che: *"E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa"*.

Ritiene questo Giudice che la lettera della norma è chiara nell'indicare che lo svolgimento di un'attività commerciale insieme all'attività principale che qualifica una impresa come artigiana non incide sul perdurare di detta qualifica qualora l'attività commerciale sia solamente strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa ovvero sia diretta a consentirne il compiuto o migliore svolgimento e sia legata all'attività principale dell'impresa da un rapporto di interdipendenza.

Lo svolgimento di un'attività esclusa espressamente dall'art. 3, comma 1, della legge n. 443/85, non incide sulla natura artigiana dell'impresa solo ove abbia natura strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana, caratteri non sussistenti nel caso *de quo vertitur* ove non è ravvisabile, né è stato dedotto alcunchè sul punto, alcun nesso di strumentalità o accessorietà tra l'attività di autotrasporto e quella di commercio on line di autovetture e veicoli leggeri.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.



La peculiarità della fattispecie e la sussistenza di pareri difformi in materia prodotti da parte ricorrente fa ritenere la sussistenza di giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

6.3.2020

Il Giudice del registro

Avv. *Piscitelli*
Pier Luigi Studio Legale

Avv. Pier Luigi Piscitelli - Napoli - www.studiolegalepiscitelli-napoli.com

